Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 20 del 25 gennaio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 gennaio 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1996, n. **690.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1996, n. 690. — *Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze:*

Capo I - Disposizioni generali *Pag.* 5

Capo II - Disciplina dei termini dei provvedimenti . . . . . » 7

Capo III - Disposizioni finali . . . . . » 8

Allegato . . . . . » 9

Note » 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 agosto 1996, n. **690**.

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;

Considerata la complessità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa, articolata in organi centrali, territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessità di procedere, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi territoriali e periferici, la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota prot. n. COORD/02-02/4901/U4 del 30 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di efficacia del regolamento

1. Ai fini delle norme del presente regolamento, si intende per «legge» la legge 7 agosto 1990, n. 241; per «Amministrazione», l'Amministrazione della difesa; per «comandante territoriale»: per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea; per «comandante» i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e/o di istituti di forza armata o interforze.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del comandante territoriale o del comandante e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonché di partecipazione al procedimento.

3. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

4. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento, si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge.

5. Le norme del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Art. 2.

Unità organizzative

1. Le unità organizzative responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, dello svolgimento di ciascun tipo di procedimento sono già determinate ed individuabili nelle strutture ordinative dell'Amministrazione, derivate dall'attuazione delle norme vigenti che ne stabiliscono l'organizzazione e le rispettive attribuzioni.

2. Per i procedimenti complessi, suddivisi in più fasi, il responsabile dell'intero procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, provvede con proprio atto ricognitivo, da rendere noto attraverso le forme di pubblicazione normalmente utilizzate, a fornire in ogni caso le necessarie indicazioni che consentano di rendere chiaramente conoscibili i compiti specifici delle singole unità organizzative per quanto concerne l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

3. Gli organi dell'Amministrazione indicati nelle allegate tabelle costituiscono le unità organizzative responsabili a livello periferico e territoriale dei procedimenti ad essi riferiti nelle tabelle medesime.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede all'istruttoria ed agli altri adempimenti procedimentali, tra i quali la predisposizione del provvedimento finale, la cui effettiva adozione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. *e)*, della legge, può essere di competenza del responsabile medesimo o di altro organo.

2. Nel caso di procedimento complesso, colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la responsabilità complessiva dell'intero procedimento, dal momento propulsivo a quello conclusivo, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività dei preposti alle unità organizzative dell'Amministrazione responsabili delle altre fasi procedimentali, al fine di assicurare economicità e speditezza, senza inutili aggravi, alle attività medesime.

3. Fatte salve le funzioni spettanti al responsabile dell'intero procedimento ai sensi del precedente comma 2, nei procedimenti complessi, il responsabile di ciascuna fase del procedimento esercita, in relazione a tale fase, le attribuzioni necessarie tra quelle contemplate dall'articolo 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla comunicazione dell'inizio del procedimento provvede, ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5, il responsabile dell'unità organizzativa che dà l'avvio al procedimento medesimo.

4. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che quest'ultima può formare oggetto di delega soltanto nei casi espressamente previsti da una disposizione di legge.

Art. 4.

Obbligo di provvedere e motivare

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell'art. 3 della legge.

2. La scadenza del termine non esonera i competenti organi dell'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere dell'Amministrazione e fatta salva, comunque, ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile dell'unità organizzativa che inizia il procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi del successivo articolo 11, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, l'unità organizzativa responsabile vi provvede mediante le forme di pubblicità normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, pure ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti stessi nel procedimento, entro il termine massimo di dieci giorni.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento

1. Presso ciascuna sede delle unità organizzative responsabili sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.

2. I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale.

4. Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

5. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 7.

Autocertificazione. Misure organizzative

1. Nella circolare del Segretario generale n. 8000/OM del 15 dicembre 1993 sull'attività certificativa militare, sono indicate le misure organizzative adottate per garantire l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione, delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, verifica la rispondenza delle predette misure organizzative alle attuali esigenze, proponendo al Segretario generale, per l'approvazione del Ministro, le eventuali nuove misure da adottare.

2. I casi in cui è ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal decreto del Ministro in data 8 maggio 1991, n. 405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 302 del 27 dicembre 1991.

Capo II

DISCIPLINA DEI TERMINI DEI PROVVEDIMENTI

Art. 8.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all'emanazione, abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la loro emanazione.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza dell'Amministrazione della difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

Art. 9.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte del competente organo o ufficio dell'Amministrazione, della domanda o dell'istanza; la predetta data è attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza può risultare l'eventuale dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge e all'articolo 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ricevente deve darne comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990.

Art. 10.

Termine finale del procedimento. Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa e/o nel caso previsto nel successivo articolo 12, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

Art. 11

Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via supplettiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere; qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Qualora, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge,

il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento

Art. 12.

Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

1. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 13.

Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

2. È parimenti escluso dal termine finale del procedimento, il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purché perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

Art. 14.

Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

2. Qualora la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, che si riferiscano alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono integrati o modificati in conformità.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento. Verifica periodica

1. I termini di cui alle allegate tabelle sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi territoriali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento del Segretario generale nella prescritta forma regolamentare, con decreto del Ministro. Analogamente si procede per i termini e le unità organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare, nella prescritta forma regolamentare, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Art. 17.

Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni

2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo; gli elenchi medesimi sono approvati dal responsabile dell'intero procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 322

ALLEGATO

SEZIONE 1 MATERIA	SEZIONE 2 PROCEDIMENTO	SEZIONE 3 Organi Territoriali Competenti	SEZ.4 Termine gg	SEZIONE 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Attività assistenziali, culturali e ricreative. Benessere	**Concessione di provvidenze per l'elevazione culturale del personale.**	C.di Enti, Maridipart, Milmaraut C.do Regione Aerea	90	L.249/68, L.815/78, L.382/78, D.P.R.1076/76
	Concessione di turni di soggiorno presso distaccamenti dell'A.D..	C.do Regione Aerea C.do Regione Militare Maricircoli	70	Circolari di SME, D.P.R.616/77, D.M.25/5/81 D.M.21/5/81
	Ricorsi avverso alle sanzioni ed agli addebiti applicati per irregolarità nell'ambito delle ammissioni ai centri di soggiorno.	C.do Regione Aerea	60	Direttiva 1^ R.A./GIU/87/90 del 9/6/87 e succ.aggiunte e varianti
	Speciale elargizione a favore del personale.	C.do di Corpo	60	Circ. 19/3/92 n.5671/96 del Comando Generale
Attività sanitaria e Medico Legale	**Accertamenti sanitari:**	C.do Presidio		L.1116/62
	- per cure balneo termali.		150	
	- per domande computabilità convalescenze.		40	
	- per domande di prestito poliennale INPDAP (ex ENPAS).			
	- provvedimenti medico-legali vari: infermità dipendenti da causa di servizio, interdipendenza., pensione privilegiata, equo indennizzo, ecc..	C.M.O. Istituto Medico Legale	270	Circ.8000 di DIFEPENSIONI, D.P.R.1032/73, D.P.R.3/57, D.P.R.3/57 art.68, D.P.R.348/83, D.P.R.411/76, D.P.R.686/57 D.P.R.761/79, D.P.R.834/81, D.P.R.915/78, D.P.R.915/78, L.1094/70, L.111/84, L.280/91, L.308/81, L.312/80, L.4/84, L.416/26, L.466/80, L.468/87, L.824/73, R.D.1024/28, R.D.603/895, R.D.70/895, R.D.835/20, Reg.to Servizio sanitario ed.32, D.P.R. 1032/73
	Definizione profilo sanitario e provvedimento medico legale per il personale di leva.	Ospedale Militare	120	D.P.R.1008/85
	Pratiche medico legali:	Ufficio Personale competente		Circ.II.5/2/5640/S1.1 del 7/9/89
	- personale in congedo.		240	
	- personale in servizio.		180	
	Visite di appello: ricorso di idoneità, padri iscritti di leva, revisioni di riforma.	Collegi medico legali	90	D.P.R.237/64
Contenzioso	**Ricorsi giurisdizionali o straordinari**,:relazioni sui provvedimenti impugnati.	Maripers - 6^ Div. Stelmilit	10	L.1034/71, L.1199/71

[1] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del T.A.R, della Magistratura Ordinaria, o del Consiglio di Stato.

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Transazioni litigiose. Constatazione danno, pareri avvocatura, stipula, visto avvocatura, decreto approvativo del C.te Regione Militare	C.do Genio C.te Regione Militare	270	D.P.R 1076/76
Convenzioni	**Convenzionamento psicologi** designazione titolari	Distretto Militare	240	L.304/86
	Raccordi ferroviari dell'A.D. - stipula convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato per impiego/gestione.	C.do Regione Aerea	180	Circ n 301/68 Min Finanze
	- stipula convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato per couso in concessione provvisoria da parte di privati.		230	
Danni a carico dell'A.D.	**Risarcimento danni da esercitazioni**: fino a £ 18 milioni: istruttoria, sottoscrizione perizie per accettazione, liquidazione:	Commissione Liquidazione Danni del C.do		D.P.R.780/79, L.898/76
	- fino a £ 18 milioni.	*Genio.*	150	
	- oltre £ 18 milioni.	Direzione Genio Militare - Geniodife	240	
	- approvazione atti di transazione	C.do Regione Aerea	270	D.P.R.1076/76, R.D.2440/23, R.D.827/24
	- emissione mandati di pagamento		150	
Danno erariale	**Accertamento in via amministrativa delle responsabilità**: - per danni fino a £ 600.000.	C.te Ente o Distaccamento	45	R.D.2440/23, D.P.R.1076/76, Istruzioni Amm.vo Contabili al RAU appr.te con D.M. 22/12/77, R.D.827/24, T.U.1214/34, T.U.3/57
	- per danni superiori a £ 600.000 fino a £ 5.000.000: nomina commissione d'inchiesta.	C.di in Capo Maridipart, Milmaraut, C.te Ente o Dist. (Aut. sup. se prev.), C.te Regione Militare, Difeammispec	90	D.P.R.1076/76 tit.III, Istruzioni amm.ve e cont.li per l'applicazione del R.A.U.Libro II, D.I.del 22/12/77, R.D.2440/23, R.D.827/24, T.U.1214/34, T.U.3/57
	- del personale addetto alla guida di autoveicoli: .. per importi fino a £ 600.000.	C.di Enti, Maridipart, Milmaraut, C.R.E.S.A.M.	45	D.P.R.1076/76, L.1833/62, R.D.2440/23
	.. per importi superiori a £ 600.000 fino a £ 5.000.000	Maridipart	90	
Decorazioni, distinzioni e onorificenze	**Concessione della Croce al Merito di Guerra.**	Distretto Militare Maripers[3]	60 90	R.D.1118/37, R.D.1244/40, R.D.1452/42, R.D.1712/36, R.D.1729/42, R.D.1769/22, R.D.205/18, R.D.813/18, L.490/50
	Concessione della Medaglia al merito di Lunga Navigazione.	Maripers	180	D.P.R.850/84

[2] - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg 240 Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell A D
[3] - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg 240 Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell A D
[4] - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg 240 Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell A D

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Concessione della Medaglia Mauriziana.[5]		180	Regie Magistrali Patenti 19/7/39, L.693/84
	Concessione di Decorazioni al V.M..[6]		270	L.453/32, R.D.1423/32
	Concessione di Decorazioni al Valor di Marina e Benemerenza Marinara.[7]		180	R.D.1324/38
	Onorificenze varie.[8]		180	
	Concessione della Croce di anzianità di servizio.	C.do Regione Militare C.do Corpo d'Armata	90	D.P.R.922/66, R.D.2440/23, R.D.365/32,. R.D.366/32, R.D.827/24
	Concessione della Medaglia al merito di lungo comando di reparto.	C.do Regione Militare C.do Corpo d'Armata	90	D.P.R.1110/57, R.D.908/35, R.D.1919/35
	Iscrizione nel Ruolo d'Onore per SU e militari di truppa.	Distretto Militare	240	L.17/86, L.599/54, L.872/73, Circc.Sottuff.esercito n.500/7/2 del 22/9/74 e n.300912/1/91/SAS del 15/4/91
	Onorificenze al merito della Repubblica Italiana: Individuazione e proposta dei soggetti meritevoli.[9]	Persaereo	240	R.D.21/12/24, L.178/51, L.203/50
	Promozioni a titolo onorifico: rigetto richieste.	C.do Regione Aerea, Dir.Terr.Pers.	120	Circ.USG AD1/3/08201/P12 del 25/2/80, Circ.USG AD1/3/4/230/P12 del 07/3/91, Circ.USG AD1/3/4/309/P12 del 25/2/91, Circ.USG AD1/3/4/75570/P12 del 25/9/92, L.159/92, L.325/90,L.434/80
Demanio	**Comunicazione di consegna provvisoria o dismissione temporanea**[10]	Stato Maggiore competente, Geniodife, Dir. del Demanio Periferico.	60	Circ.331/68 del Min.Finanze
	Comunicazione di dismissione[11]	Stato Maggiore competente, Geniodife, Dir. del Demanio Periferico.	90	Art.1 L.C.G.S
	Espropri:			L.10/77, L.2339/1885, L.2359/1865, L.359/92, L.865/71
	- fase preparatoria	Direzione Genio R M.	180	
	- fase istruttoria	Geniodife	180	
	- fase finale e integrativa	Direzione Genio	270	

[5] - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg.240. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.
[6] - Corte dei conti gg.200. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.
[7] - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg.365. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.
[8] - Procura della Repubblica gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.
[9] - O.M.R.I.. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
[10] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero delle Finanze, della competente Intendenza di Finanza e dell'U.T.E.
[11] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero delle Finanze, della competente Intendenza di Finanza e dell'U.T.E..
[12] - Fase endoprocedimentale di competenza dell'Organo Centrale con provvedimenti finali di altra Amministrazione in concorrenza con l'A.D..

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Istanze utilizzo temporaneo di area demaniale da parte di privati.	C.do Regione Militare	60	
	Pareri e valutazioni tecniche, amministrative e legali relative all'evasione di istanze varie per concessioni demaniali, attraversamenti attivi e passivi di impianti militari, varianti rete P.O.L., permute e patrimonio immobiliare demaniale [14]	C.do Regione Aerea	270	L. sulla contabilità generale dello Stato, L.497/78, R.D.2000/23
	Schema di D.I. di sdemanializzazione[15]	Stati Maggiori, Geniodife, Dir.Gen del Demanio Periferico	120	Art.1 L.C.G.S.
Disciplina	**Autorizzazione ad alloggiare fuori sede o fuori caserma**	Comando di Corpo	60	Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
	Autorizzazione ad indossare l'uniforme in cerimonie civili		60	Regolamento sulle uniformi dell'Arma dei Carabinieri
	Concessione di premi, encomi, elogi	*Organi territoriali*	240	Pub.ne C.do Gen. Arma dei Carabinieri n.1-4
	Esame del giudicato penale:			L.113/954, L.599/54, L.19/90
	- ai fini disciplinari	Comando di Corpo	180	
	- per militari e graduati di truppa in congedo	Distretto Militare	60	
	Inchiesta formale o accertamento disciplinare	C.do Corpo d'Armata o Regione Militare	60	L.113/54, L.599/54, L.1168/61
	Istanza di colloquio col C.te Regione Militare /CA o col V.Cte	C.do Regione Militare /CA	60	D.P.R.545/86 art.39
	Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di Corpo	Organi Territoriali e/o Enti loro dipendenti	60	D.P.R.545/86
		C.te di Corpo	90	
	Licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato.	C.do Regione Aerea	40	Art 25 delle Norme Unificate per le licenze
	Nulla osta per passaporto ordinario	C do rette da U Gen		Circ Min. del 28/2/59 n.23039-15-S
	Ordine del giorno conseguente a Determinazione Ministeriale di degradazione	C do in Capo del Dip to Militare Marittimo, C do Militare Marittimo Autonomo	60	Codice Penale Militare di Pace artt 28, 33, 411
	Procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare di Corpo	Organi Territoriali e/o Enti loro dipendenti	90	D.P.R.545/86, L.382/78

[13] - Prefettura, Ufficio del Registro Immobiliare, U T E e Tavolare: gg 360 circa Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D. con provvedimenti finali di altra Amministrazione in concorrenza con l A D

[14] - Amministrazione finanziaria, Avvocatura distrettuale dello Stato. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A D

[15] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dei Ministeri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della competente Intendenza di Finanza e dell'U.T E.

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Relazione tecnico disciplinare per incidenti o eventi di particolare gravità o risonanza	C.do Regione Militare, Corpo d'Armata	60	D.M.26/81 art.6
	Ricorso gerarchico avverso sanzioni disciplinari di Corpo	C.di Regione Militare, Corpo d'Armata, C.O.T., L.R.M., Br., Arma, C.Log.	90	D.P.R.545/86
Documentazione	**Aggiornamento, parifica, rinnovo del foglio matricolare**	Distretto Militare	60	D.P.C.M.24/6/76, D.P.R.1032/71, D.P.R.1431/65, D.P.R.642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg.ti di F.A. per la tenuta della matricola
	Compilazione note caratteristiche per il personale in servizio, in congedo e richiamati.	Capo dell'Ufficio presso il quale il personale è, o è stato, impiegato.	90	D.P.R.1431/65
	Patente militare di guida: Rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro.	C.do di Corpo	60	Pub. MOT-G002
	Rettifiche matricolari e documentali: richiesta copia integrale dell'atto di nascita[16].	Maripers	90	R.D.1327/41 Regolamento sui documenti matricolari e caratteristici per il personale della M.M.
	Rilascio copia del foglio di congedo.	Distretto Militare	60	D.P.C.M.24/6/76, D.P.R.1431/65, D.P.R.642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg.ti di F.A. per la tenuta della matricola
		Distretto Militare	60	D.L.137/48, L.140/85, L.1742/62, L.336/70, L.390/50, L.544/88, L.93/52
	Rilascio copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per uso amministrativo o concorso.	Organi territoriali o Enti da essi dipendenti C.do Regione Militare Ramdife Distretto Militare	60	D.P.C.M.24/6/76, D.P.R.1032/71, D.P.R.1431/65, D.P.R.642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg.ti di F.A. per la tenuta della matricola
	Rilascio documentazione per benefici combattentistici: - Sottufficiali e truppa - Ufficiali	Distretto Militare	 90 120	D.L.137/48, L.140/85, L.1742/62, L.336/70, L.390/50, L.544/88, L.93/52
	Rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo: - Ufficiali in congedo	C.do Regione Militare Distretto Militare	90	D.P.C.M.24/6/76, D.P.R.1032/71, D.P.R.1431/65, D.P.R.642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg.ti di F.A. per la tenuta della matricola
	Rilascio tessere mod. AT e BT	C.do di Corpo	60	D.P.R.851/67

[16]- Comune: gg.30. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell A D

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gestione materiali	**Materiali fuori uso**:			D.L.65789, D.P.R.1076/76, Istruzioni Amm.vo Contabili al RAU appr.te con D.M. 22/12/77, Compendio in materia di accertamento alienazione e sgombro del materiale f.u. del 23/10/77, L.155/89, L.700/74, R.D.639/90
	- concessioni/cessioni temporanee di materiali integri e f.u. a privati e a pubbliche amministrazioni	Tutti gli organi competenti nella gestione dei materiali.	270	
	- convenzioni/cessioni	C.do Genio di Regione Militare	270	
	- alienazione in economia (con procedure non contrattuali).	C.do Ente Distaccamento o Autorità Superiore quando previsto	180	
Leva e reclutamento	**Accertamenti sanitari:**			
	- di controllo dei riformati	Distretto Militare, C.do Leva, Reclutamento e Mobilitazione	90	Circolare di chiamata alle armi, D.P.R.237/64 art.53
	- di controllo dopo l'arruolamento		90	
	Annullabilità delle decisioni del Consiglio di leva	Maricoleva	90	D.P.R.237/64 art.75
	Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva	Consiglio di Leva	270	D.P.R.237/64
	Autorizzazione a permanere all'estero	Distretto Militare	180	D.P.R.237/64 art.22, Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
	Autorizzazione all'espatrio		90	
	Autorizzazione a prestare il servizio militare, ed arruolamento, di quanti ne fanno richiesta al fine di conseguire la cittadinanza italiana[17]	Levadife	270	L.91/92 art.4
	Cancellazione delle note definitive dei giovani soggetti all'arruolamento nel C.E.M.M.	Maricoleva	90	D.P.R.237/64 art.13, L.5/2/92
	Congedo per riforma:			
	- degli arruolati residenti all'estero	Distretto Militare	180	D.P.R.237/64 art.74
	- del personale di truppa.	C.do Regione Aerea	120	Disciplinare Maripers A.64/90
	Denuncia per mancanza alla chiamata alle armi degli arruolati cui è stata notificata la cartolina precetto	Distretto Militare	60	C.P.M.P. art.151

[17] - *Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D con provvedimento finale del Ministero dell Interno*

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Dispensa dal servizio militare:			
	- dei residenti all'estero o rimpatriati dopo il 26° anno di età, e di coloro che hanno prestato più di sei mesi di servizio militare nel paese di nascita	Distretto Militare	270	D.P.R.237/64, Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
	- degli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana e sono arruolati dopo il 30° anno di età	Consiglio di Leva Distretto Militare	90	D.P.R.237/64 art.101
	- dei profughi			L.763/81 art.33
	Dispensa dal presentarsi alle armi dei nati e/o residenti all'estero	Consiglio di Leva	270	D.P.R.237/64 art.102
	Dispensa dalla ferma di leva	Consiglio di leva Distretto Militare Maricoleva	180 60 90	D.P.R.237/64 art.91, L.190/92, L.191/75 art.22, L.269/91, L.958/86
	e congedo anticipato	Organi della leva	180	
	Equivalenza del servizio militare:			Convenzioni internazionali
	- in virtù di accordi internazionali	Ufficio Leva della Capitaneria di porto	90	
	- esenzione dei doppi cittadini	Consiglio di Leva, Distretto Militare	270	
	- dei membri di organismi internazionali			
	Esclusione dal servizio militare	Consiglio di Leva	90	D.P.R.237/64 art.6
	Esonero dal servizio militare	Distretto Militare	60	D.P.R.834/81 art.14
	Giudizio di ammissibilità al concorso per il Corso allievi sottufficiali	C.do Scuola Sottufficiali CC	240	D.M., Bando di concorso
	Istruzione dispense dal servizio militare e congedi	Distretto Militare	60	D.P.R.237/64, D.P.R.834/81 art.14, L.191/75, L.269/91, L.958/86 art.11, T.U.L.R.E.
	Nuovi accertamenti sanitari, prima dell'avviamento alle armi, e nuova visita medica degli arruolati che ne facciano richiesta	Distretto Militare	60	L.958/86 art.4
		Ufficio Leva della Capitaneria di porto	90	
	Proroga dei permessi di temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero	Distretto Militare	90	D.P.R.237/64 art.104
	Ratifica decisioni di arruolamento, rivedibilità e riforma adottate all'estero	Consiglio di Leva	270	D.P.R.237/64 art.56

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Regolarizzazione della posizione:	Organi della leva	90	D.P.R.763/81
	- di iscritti con qualità di profugo			
	- di stranieri che accquistano la cittadinanza italiana			D.P.R.237/64
	Revoca della dispensa dal presentarsi alle armi dei residenti all'estero	Distretto Militare	180	D.P.R.237/64 art.102
	Revoca della riforma	Consiglio di Leva Distretto Militare	90	D.P.R.237/64
	Richiesta di informazioni sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare dell'arruolato che ha chiesto la dispensa dal servizio militare[18]	Consiglio di leva	180	D.P.R.237/64 artt.91=100
	Rimpatriati non selezionati	Distretto Militare	90	Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
	Rimpatrio a spese dello Stato per servizio militare	Distretto Militare	180	Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90, L.433/66, L.934/69
	Rinvio e/o rinvio della prestazione del servizio militare:	Distretto Militare	90	D.P.R.237/64 artt.85-86 (e succ.modif.), e artt.88-89-90, L.1198/65, Circ. di chiamata alle armi, L.121/81, L.449/84, L.101/89, L.516/88
	- per Guardia Forestale, Polizia di Stato e cariche politiche conferite con pubblico mandato	Ufficio Leva Capitaneria di porto		
	- dei religiosi (e/o esenzione)			
	- *per motivi di studio*			Circ LEV.C.16 UDG del 1990
	Sanatoria dei residenti all'estero mancanti alla chiamata alle armi	Distretto Militare	270	Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
	Servizio nelle FF.AA. estere	Distretto Militare	90	Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
	T.N.I. tossicodipendenti	Ufficio Leva Capitaneria di porto	90	L.26/6/90 art.89 bis
	Visita tossicodipendenti	Distretto Militare	160	L.162/90, L.685/75
Matricola	**Aggiornamento fogli matricolari**	Distretto Militare	40	L.1302/71, L1695/762, D.P.R.1431/65
	Aggiornamento matricolare ai fini del riconoscimento della qualità di ex combattente	Distretto Militare	90	Circ.MD 5000 ed.53, Circ.Lev/G/002 ed.77
	Attività matricolare per personale in congedo: esame giudicato penale per militari di truppa, caporali e caporali maggiori	Distretto Militare	60	L.19/90
	Parifica e rinnovo foglio matricolare	Distretto Militare	60	L.1236/41
	Ricostruzione ed aggiornamento fogli matricolari delle classi anziane fino all cl.1924	Distretto Militare	120	Circ.1500 /OM ed.77

[18] - Arma dei Carabinieri. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell A D

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Ricostruzione fogli matricolari per mancanza di documentazione agli atti	Distretto Militare	270	Circ.Lev/G/002 ed.77
	Rilascio copia stato di servizio per uso amm.vo: Uff.li in congedo	Distretto Militare	90	DPCM 24/6/76, L.890/77
	Rilascio copia stato di servizio per uso amm.vo: Uff.li in servizio	C.do Regione Militare	60	D.P.R.642/72, L.692/814, L.370/88
	Rilascio fogli matricolari	Distretto Militare	40	D.P.R.642/72, L.692/81, L.370/88, D.P.C.M.24/6/76, L.890/77, R.D.1236/41
	Variazioni matricolari per Ufficiali e Sottufficiali	Distretto Militare	240	Regolamento per la matricola del R.Pers.Mil.ed.1941
Opere pubbliche	**Nulla osta**:	Geniodife	30	D.M.LL.PP.1/1/68, Dir.va SMA n.342/10285/T3/11 del 6/8/81, L.104/90, L.898/76, R.D.1775/33, R.D.2207/39, R.D.958/13
	- per alienazione beni immobili			
	- per costruzione di impianti elettrici a bassa, media e alta tensione		60	
	- per costruzione di acquedotti ed invasi		90	
	- per la realizzazione di manufatti, la concessione prospezioni marine, la costruzione di ponti e opere d'arte			
	- per costruzione di opere ferroviarie	C.do R.M	90	
	- per sbarramenti e dighe[19]		60	
	- per costruzione di strade e autostrade	Dip. Militare Marittimo	90	
	- segnalazione ostacoli al volo a bassa quota	Regione Aerea	60	
	- (tutti)	SME	90	
	Parere per ponti e opere d'arte[20]	C.do R.M	90	D.P.R.1032/73
	Procedimenti relativi al volo a bassa quota[21]	C.do Regione Aerea	120	Circ.SMA 342/10285 T3/11 del 6/8/81, L.58/63
	Rilascio pareri per segnalazioni ostacoli al volo a bassa quota[22]		180	
Patrimonio immobiliare	**Alienazione immobili a cittadini stranieri**	Sottocapo di SM, Ca.SM e/o Gen.C.te	45	L.104/90
	Alloggi di servizio: - concessione	C.do Regione Militare	120	D.M.1/3/80, D.M.155/80, L.497/78
	- concessione e proroga.	C.do Regione Aerea	90	D.M.155/80, L.497/78
	- concessione e revoca	C.di di Corpo e Superiori	180	D.M.3/6/89, D.M.12/7/90

[19] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile.
[20] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici.
[21] - Vari organi di altra amministrazione gg. 90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.
[22] - Comandi Militari Territoriali, Comandi Dipartimenti Marittimi, Comando Gen.le dell'Arma, Comando Gen.le G.d.F., Ministero degli Interni. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	- proroga concessione	C.do Regione Militare	60	D.M.3/6/89
	- revoche e proroghe per perdita del titolo per: cessato incarico, decesso, altri motivi. Ricezione comunicazioni degli Enti, esame delle pratiche, emanazione provvedimento finale	C.te o V Cte Regione Militare	70	D.M.155/80, D.M.3/6/89, L.497/78
	Concessione sfalcio erba e pascolo: Istruzione, autorizzazione AA.CC., individuazione concessionario, stipula contratto, concessione, decreto approvativo del C.te Regione Militare		270	Circ.414764 del 15/7/89 di Geniodife
	Concessioni di suolo, di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale:istruttoria, pareri, autorizzazione alla stipula e schema di D.M.[23]	Stati Maggiori Geniodife	330	Artt.694-695 del C. della navigazione
	Consegna o dismissione: - in via definitiva	C.do Genio	270	Autorizzazione di GENIODIFE
	- in via provvisoria o temporanea[24]	C.do Genio Geniodife	90	
	Fitti passivi: istruttoria (contatti con OO.FF. e proprietario immobile), schema contratto, autorizzazione AA.CC., stipula, decreto approvativo	C.te Regione Militare C.do Genio	270	D.P.R.1076/76, R.D.2440/23
Personale civile	**Cambio profilo professionale**: - per attribuzioni diverse - per motivi di salute	C.di Enti, Maridipart, Milmaraut	270	D.P.R.40/90 art.5 co.14 D.P.R.266/87 art.29
	Congedi straordinari	C.do Regione Militare	40	D.P.R.3/57 artt.37 e 41, L.638/83 art.13, L.204/71 art.4
	Trasferimento nell'ambito della medesima città[25]	C.do Regione Militare	60	D.P.R.3/57 art.32, L.157/75 art.19
Personale militare dell'Arma dei Carabinieri	**Ammissione a ferma prolungata** di militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, o imputato in procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare	Comando di Corpo	60	L.53/89 art.5
	Ammissione alla ferma biennale dei CC Ausiliari	Comando di Corpo	95	L.958/86

[23] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dei Ministeri Difesa e Finanze.
[24] - Il termine decorre dalla ricezione del dispaccio di autorizzazione di Geniodife.
[25] -La competenza del C.do RM per i trasferimenti sussiste a condizione che:
. si tratti di trasferimento tra Enti siti nella stessa città;
. gli Enti interessati appartengano all'area Esercito;
. uno o entrambi gli Enti non dipendano direttamente da una propria DG tecnica, nel qual caso la competenza passa alle DD GG del personale
-Il relativo procedimento dura più di trenta giorni nel caso in cui l'istanza tendente ad ottenere il trasferimento sia stata inoltrata da personale civile appartenente alla ex carriera impiegatizia od operaia in servizio presso gli Enti dipendenti. Infatti, come accade per i congedi straordinari, il procedimento richiede vari stadi istruttori di competenza rispettivamente dell'Ente di appartenenza e del/dei C.di superiori, ultimo dei quali il C.do RM

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Comunicazione del giudizio finale e/o qualifica finale relativa a valutazione caratteristica	Organi territoriali ed Enti periferici da essi dipendenti	60	L.1695/62, L.1431/65
	Conferma nella sede di servizio o trasferimento a seguito della notifica dell'intenzione di contrarre matrimonio	Organi Territoriali	180	Regolamento Generale dell'Arma
	Domande di prenotazione per la frequenza di corsi di qualificazione, specializzazione o abilitazione	Organi Territoriali	70	Pub.ne C.do Generale n. N-8
	Esonero dal corso degli allievi carabinieri ausiliari in istruzione presso Istituti di formazione	Scuola carabinieri ausiliari	90	D.M.13/2/88
	Esonero dalle qualificazioni e specializzazioni	C.do Divisione o Ispettorato	90	N.389 Reg.to Generale dell'Arma
	Nomina consegnatario per debito di custodia	Comando di Corpo	180	D.P.R.1076/76, D.P.R. 1077/76
	Transito in servizio permanente di vicebrigadieri e carabinieri	Comando di Corpo (per delega del C.te Generale)	270	L.53/89 art.4
	Trasferimenti di sede (e revoca) di SU, App.ti e C.ri: - a domanda - d'autorità	Organi territoriali ed Enti periferici da essi dipendenti	180 90	Regolamento Generale dell'Arma. Raccolta di disposizioni sui trasferimenti e le destinazioni dei SU, App.ti e C.ri
	Rilascio copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per uso amministrativo o per concorso			
Personale militare dell'E.I.	**Trattenimento Sergenti VFP e Cpl.**	C.do Regione Militare	60	L.212/83, L.958/86
Personale militare della M.M.	**Concerto con il Ministero del Tesoro per Decreto Interministeriale sugli organici Sottufficiali del C.E.M.M.[26].**	Maripers	250	L.212/83 art.1
	Concerto con il Ministero della Marina Mercantile per bandi di Concorso N.P.[27].	Maripers	40	L.212/83, L.255/91
	Istruttoria per il passaggio all'impiego civile di Stato[28].	Maripers per Difeimpiegati	180	D.P.R.10/1/57 art.352, L.599/54 artt.57-58-59
	Perdita del grado per arruolamento in altra Forza o Corpo Armato dello Stato[29].	Maripers 6^ Div.		L.599/54
Procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale	**Approvazione atti negoziali conseguenti a provvedimenti in economia.[30]**	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	D.P.R.939/83

[26] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale di altra amministrazione.
[27] - Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
[28] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dell'Amministrazione che ha bandito il concorso.
[29] - Ministero dell'Interno, C.do Generale o D.G.del Personale competenti. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Approvazione contratti a seguito di appalto concorso.[30]	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	D.L 406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt. 1 e 3), D.P.R.422/72, D.P.R.451/90, D.P.R.627/72, D.P.R.748/72, L.113/81, L.154/89, L.165/90, L.233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24
	Approvazione contratti a seguito di asta pubblica.[30]	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	120	D.L.358/92 art.7, D.L 406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt. 1 e 3), D.P.R.422/72, D.P.R.451/90, D.P.R.627/72, D.P.R.748/72, L.113/81, L.154/89, L.165/90, L.233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24
	Approvazione contratti a seguito di licitazione privata.[30]	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	120	D.L 406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt. 1 e 3), D.P.R.422/72, D.P.R.451/90, D.P.R.627/72, D.P.R.748/72, L.14/73, L.113/81, L.154/89, L.165/90, L.2/2/73, L.233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24
	Approvazione contratti a seguito di trattativa privata.[30]	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	c120	D.L 406/91, D.L.358/92, D.L.358/92 art.7, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt. 1 e 3), D.P.R.422/72, D.P.R.451/90, D.P.R.627/72, D.P.R.748/72, L.113/81, L.154/89, L.165/90, L.233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Approvazione contratti di alienazione materiali:[30]	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	120	D.L.406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt. 1 e 3), D.P.R.422/72, D.P.R.451/90, D.P.R.627/72, D.P.R.748/72, L.113/81, L.154/89, L.165/90, L.233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24
Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale	**Assunzione in carico di materiali** codificati e non codificati	Magazzini affidati a consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale.	60	D.P.R.451/90 art.117 D.P.R.1076/76 Tit.XIII, capo IV/V
	Atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi del contratto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale[31]	210	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, L.516/82, R.D.827/24
	Aumento o diminuzione nei limiti del quinto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale C.te Regione Militare o Direttore di Commissariato	60	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, L.516/82, R.D.827/24
	Cauzione: - incameramento	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	D.M.35/30 artt.74-76, L.741/81, R.D.2440/23 art.69, R.D.827/24 art.54-69
	- svincolo	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	60	D.M.35/30 artt.74-76, L.348/10, L.741/81, R.D.2440/23 art.69, R.D.827/24 art.54-69
	per contratti in ambito internazionale:		240	
	per lavori del Genio a collaudo previsto[32]		150	
	Clausole penali: determinazione di non applicazione	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	180	D.M.35/30 art.83, D.P.R.748/72 artt.7-8-9, R.D.2440/23 art.15, R.D.6/3/34 art.65

[30] - Il dies a quo coincide con la data dell'invito a gara nei procedimenti concorsuali e dalla richiesta dell'offerta nel caso della trattativa privata e della gara ad economia

[31] - Gli Organi Territoriali dell'Amministrazione che in via principale ricorrono alle attività negoziali per il conseguimento dei propri compiti istituzionali sono: per l'Esercito i C di Militari Territoriali per la Marina i C di in Capo di Dipartimento Militare Marittimo e i C.di Militari Marittimi autonomi; per l'Aeronautica i C.di di Regione Aerea.

[32] - Il dies a quo coincide con la data di ultimazione dei lavori.

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Collaudi: - nomina commissione	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	40	C.G. d'O. D.M.6/3/34, D.M.35/30 art.43, R.D.135/10, R.D.365/32 artt.55-81, R.D.827/24 art.121-122-123, L.741/81,
	Esecuzione in danno.	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	Artt.1447-1448 c.c., C.G. d'O. D.M.6/3/34, D.M.35/30, L.526/82 art.39, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, L.526/82 art.39
	Richiesta interessi per ritardato pagamento nei confronti dell'appaltatore: istruttoria preliminare	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	D.P.R.1038/86, D.P.R.1063/62, L.741/81
	Liti attive/passive	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	210	D.P.R.748/72 artt.7-8-9
	Pagamento:[33] - acconto e saldo per revisione prezzi.	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	L.700/74
	- anticipazioni		90	D.L.65/89, D.M.35/30, D.M. Tesoro del 29/12/90, L.155/89, L.291/88, L.700/74, L.741/81, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, D.P.R. 18/04/94 n° 573
	- in unica soluzione		90	
	per lavori del Genio		90	
	- saldo revisionale		90	
	- sospensione		90	
	Proroga del termine previsto per ultimazione lavori	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	60	D.M.35/30 artt.66/68, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.6/3/34 artt.28-40, R.D.827/24 artt.111-119-120
	Recupero crediti erariali in sede extragiudiziale	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	R.D.639/90
	Revisione prezzi: approvazione del verbale	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	240	L.41/86 art.33

[33] - I termini di pagamento indicati si applicano ove non diversamente stabilito da leggi, regolamenti atti amministrativi generali ovvero dal contratto
Per i contratti di cui al D.P.R. 18/4/94, n° 573 art. 11, i termini di pagamento sono di 30 gg

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Richiesta attestazione lavori eseguiti da parte di imprese appaltatrici per aggiornamento A.N.C..	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	60	D.P.R.172/89
	Riconoscimento di debito	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	Art.2041 c.c.
		Costarmaereo	210	
		C.R.E.S.A.M.	180	
	Rigetto riserve	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	R D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24
	Risoluzione del contratto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	150	Art.11 L.fallimentare, Art.1256 c.c., Art.1453 c.c., C.G. d'O. D.M.6/3/34, D.M.35/30 art.76, L.741/81, R.D.366/32 art.47, L.2248/65 artt.8-345, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24 art.113
	Sospensione e ripresa lavori	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	D.M.35/30 art.38 R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24
	Transazioni	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24
Trattamento economico	**Compensi per progetti finalizzati:** liquidazione	Stelmilit	40	D.P.R.44/90 art.7
	Conguaglio fiscale	Stelmilit	60	
	Costituzione posizione assicurativa[34]	Ramdife	60	L.322/58, D.P.R.1092/73
	Indennità di aeronavigazione, volo, imbarco e supplementari: - determinazione	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	120	L.187/76, L.78/83
	Indennità di buonuscita:[35] - personale civile e militare: liquidazione e riliquidazione	Servizi Amministrativi dei C.di di Corpo, Difepensioni, Diramiles, Diraminter, Pervamiles, Ce.Ge.Spe.	90	D.P.R.1032/73, L.177/76, R.D.1775/33

[34] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D con provvedimento finale a cura dell'INPS

[35] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS) per i riscatti che richiedono una più complessa istruttoria il termine è di 180 giorni

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ. 4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	- insegnanti civili: liquidazione	Stelmilit	40	
	Indennità di missione: - liquidazione	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	90	D.P.R.1032/73, R.D.941/26
	Pignoramenti (esattoriali, alimentari, presso terzi)	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	60	D.P.R.180/50, D.P.R.3/57, D.P.R.895/50
	Stipendio: - attribuzione ai Sottufficiali	Diramiles	150	L.1032/73, L.120/86, L.165/60, L.187/76, L.212/83, L.224/86, L.23/91, L.231/90, L.312/80, L.336/70, L.34/84, L.341/86, L.37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.539/70, L.574/74, L.72/85, L.79/84, L.869/82, L.958/86, R.D.3458/28
	" agli Ufficiali fino al grado di Colonnello		180	
	- cessioni poliennali[36]	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	60	D.P.R.180/50
	- determinazione conseguente a disposizioni di legge, collocamento in P.A. o riserva, in ausiliaria, congedo, complemento	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	180	D.P.R.1092/73, D.P.R.147/90, D.P.R.150/87, D.P.R.69/84, L.120/86, L.121/81, L.1746/62, L.187/76, L.21/90, L.212/83, L.224/86, L.231/90, L.232/90, L.312/80, L.336/70, L.34/84, L.341/86, L.37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.472/87, L.52/79, L.539/50, L.574/80, L.72/85, L.79/84, L.824/71, L.869/82, L.958/86, R.D.3458/28
	- determinazione conseguente a nomine, promozioni, ricostruzioni di carriera, richiamo dalla P.A. o riserva, decesso, revoca sospensione dall'impiego	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	150	
	- determinazione conseguente ad attribuzione benefici convenzionali	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	210	
	- determinazione e conguagli relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio a seguito di rinnovi contrattuali, provvedimenti a carattere generale e/o di natura particolare e complessa	C.Amm.vo Regionale	120	D.M.266/87, D.M.494/87, D.P.R.310/81, D.P.R.344/83, D.P.R.44/90, L.21/91, L.23/93, L.231/90, L.312/80, L.341/86, L.37/90, L.468/87, L.72/85, L.79/84, L.869/82
	- determinazione in via provvisoria conseguente a collocamento in ausiliaria, congedo, complemento, attribuzione benefici convenzionali o disposizioni di legge.	Ramdife	180	D.P.R.1092/73, Decisioni del Consiglio di Stato della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, L.120/86, L.1746/62, L.187/76, L.21/91, L.212/83, L.224/86, L.231/90, L.312/80, L.336/70, L.341/86, L.37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.52/79, L.539/50, L.574/80, L.72/85, L.79/84, L.824/71, L.869/82, L.958/86, L34/84, R.D.3458/28
	- determinazione in via provvisoria conseguente a nomina, promozione, revoca o sospensione dall'impiego, decesso.		150	

[36] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS).

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	- determinazione in via provvisoria conseguente a ricostruzione di carriera		210	
	- emissione autorizzazioni provvisorie di pagamento agli ufficiali	DIRAMILES	90	R.D.983/30
	- emissione decreti di attribuzione stipendio agli ufficiali	DIRAMILES	90	R.D.3458/28, art.3
	Tabella di tramutamento	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	45	L.417/78, L.836/73
	Trasferimento: indennità e rimborsi	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	180	L.642/61, L.838/73, Parere 692/87 C.d.S.
Trattamento previdenziale e pensionistico	**Computo.**[37]	Difepensioni, Diramiles, Diraminter	270	D.P.R.1092/73
	Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.:[38]	Ramdifc	270	L.958/86
	- per militari volontari congedati dopo il 31/1/87; indennità una tantum..			
	- con o senza liquidazione dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione normale.	Difepensioni	270	D.P.R.1092/73, L.153/69, L.322/58
	- per militari di leva a ferma prolungata.[39]		270	L.958/86
	Emissione decreti:	Diramiles	90	D.P.R.1092/73
	- di pensione ordinaria, riscatto servizi pre-ruolo[40]			
	- di ricongiunzione servizi			L.29/79
	- di computo o riscatto servizio non di ruolo		180	D.P.R.1032/73
	Indennità di buonuscita:	Pervamiles, Ce.Ge.Spe., Direzioni di Amministrazione	300	D.P.R.1032/73, L.177/76
	- liquidazione e riliquidazione; trasmissione relativo progetto all'INPDAP (ex ENPAS)			
	- istruzione pratiche di riliquidazione, a seguito di nuova normativa o per altra causa, e inoltro all'INPDAP (ex ENPAS)			
	- istruzione pratiche di riscatto		270	
	Pensione:			
	- ad onere ripartito: comunicazione sulla valutabilità di servizi resi all'A.D. in relazione alla liquidazione.[41]	Difepensioni	270	D.P.R.1092/73 artt.119-120

[37] - INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
[38] - INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
[39] - INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
[40] - Per i riscatti che richiedono una più complessa istruttoria il termine è di 180 giorni.
[41] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale di Amministrazioni diverse

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Termine gg	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	- ad onere ripartito capitalizzato: comunicazione sulla valutabilità di servizi resi all'A.D. in relazione alla liquidazione.[42]		270	D.P.R.1092/73, L.523/54, L.761/63
	- definitiva ordinaria di reversibilità: decretazione - definitiva ordinaria diretta: decretazione	Diramiles	180	D.P.R.1092/73, D.P.R.19/1/76, L.113/54, L.224/86, L.231/90, L.404/90, L.438/92, L.421/92
	- normale diretta e di reversibilità: liquidazione	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	270	D.P.R.1092/73 e succ. modif.
	" " riliquidazione (anche in sede provvisoria)	Diramiles Diraminter		D.P.R.1092/73, L.141/85, L.177/76, L.312/80, L.432/81, L.468/87, L.59/91, L.52/79, Sent.C.Cost.1/91
	- provvisoria ordinaria diretta: liquidazione.	Centro Pensionistico Regionale	120	D.P.R.1032/73
	- provvisoria. Conguagli relativi al trattamento pensionistico a seguito di rinnovi contrattuali, provvedimenti a carattere generale e/o di natura particolare e complessa.		270	D.P.R.1032/73, L.141/85, L.177/76, L.21/91, L.224/86, L.231/90, L.27/81, L.312/80, L.37/90, L.404/90, L.425/84, L.468/87, L.52/79, L.59/91
	- provvisoria. Richieste di altre amministrazioni ed Enti pubblici.		90	
	Ricongiunzione periodi assicurativi: [43]	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	180	D.P.R.1092/73, L.29/79, L.299/80, L.881/82, L.45/90
	Riscatto ai fini previdenziali di servizi resi in data antecedente all'iscrizione al fondo P. e C., periodi di supervalutazione per servizi resi presso Enti Operativi o zone disagiate, definizione e trasmissione delibere.[44]	Diramiles	120	D.P.R.1032/73
Varie	**Benestare per derivazioni d'acqua e linee elettriche**[45].	C.do Regione Militare	60	R.D.1775/33
	Iscrizione all'Albo fornitori periferico.	Dir. Commissariato	180	Circ.n.441/87, D.M.31/3/66, D.P.R.1478/65
	Rifugi alpini[46].	C.do Regione Militare	120	D.P.R.918/57

[42] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D con provvedimento finale del Ministero del Tesoro.
[43] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D con provvedimento finale a cura di Enti Previdenziali diversi gg 90
[44] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D. con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS).
[45] - Fasi endoprocedimentali di competenza dell A D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici.
[46] - Vari organi di altra amministrazione gg. 100 Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell A D

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988: «Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 4 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 241/1990: «La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 1, lettera *e)* dell'art. 6 della legge n. 241/1990: «*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 241/1990:

«Art. 3. — 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreti di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 688, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Si trascrivono i testi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968: (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dell'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241/1990: «2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi».

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 5.

— Per l'art. 7 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio1968 n. 15:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazione)*. — La data ed il luogo ai nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultano attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni; delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2 In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del pro-

cedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 10.

— Per l'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 10.

97G0019

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651316) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11